

D.A.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il Decreto Presidenziale del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della regione n. 643/SG del 29/11/2017 con il quale sono state conferite le funzioni di assessore Regionale per le Attività produttive all'On.le Avv. Girolamo Turano;
- VISTA** la Legge Regionale 25 marzo 1996, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni;
- VISTO** in particolare il comma 3 dell'art. 7 della succitata legge regionale n. 9/96, che attribuisce all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), di stabilire con proprio decreto entro il 30 giugno per il biennio successivo, il periodo di svolgimento delle vendite promozionali previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI;
- VISTA** in particolare la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della medesima L.R. n. 9/96, così come modificata dal comma 2 dell'art. 96, della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, che per quanto concerne le vendite di fine stagione o saldi dispone che: *“le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI”*;
- VISTO** il D.A. n. 2355 del 18/07/2019, come modificato dal D.A. n. 3006 del 28/12/2020, con il quale sono state disciplinate per il biennio 2020- 2021 le vendite promozionali e le vendite di fine stagione;
- VISTO** il D.A. n. 2921 del 14/12/2021 con il quale, per le motivazioni nello stesso specificate, è stato determinato il periodo di inizio e fine dei saldi invernali per l'esercizio 2022;
- CONSIDERATO** che occorre stabilire il periodo di svolgimento delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2022- 2023;
- VISTA** la nota prot. n. 14959 del 25/03/2022 con la quale, al fine di ridurre i tempi del procedimento, stante

l'urgenza, nell'immediato, di regolamentare le vendite promozionali, si è proposto, per l'acquisizione del preventivo parere, ai soggetti indicati nei precitati art. 7 ed 8 della Legge Regionale 25 marzo 1996, n. 9 di mantenere per il biennio 2022 – 2023 le medesime previsioni recate dal precitato D.A. n. 2355 del 18/07/2019;

RILEVATO che, nel termine prescritto, la richiesta è stata riscontrata, con nota del 28/03/2022, trasmessa in pari data con pec acquisita al prot. n. 15233 del 28/03/2022, solo dal Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori (CODACONS), che con la stessa ha manifestato di non condividere la proposta;

RITENUTO, in assenza di ulteriori riscontri, che la proposta risulti assentita, per il maturarsi del silenzio assenso, come prescritto nella nota de qua, da tutte le altre Associazioni;

RITENUTO, di dovere provvedere in merito;

D E C R E T A

Art. 1

Le vendite promozionali per il biennio 2022-2023 possono essere effettuate dal giorno 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre.

Art. 2

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del biennio 2022-2023 possono essere effettuate dal 2 di gennaio al 15 marzo.

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo del biennio 2022-2023 possono essere effettuate dall'1 luglio al 15 settembre.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vincenzo Guella

IL DIRIGENTE GENERALE

Carmelo Frittitta

L'ASSESSORE

On.le Avv. Girolamo Turano